Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0108

Richiesta di revoca dell'immunità di Diana Iovanovici Şoşoacă

Decisione del Parlamento europeo del 28 aprile 2026 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Diana Iovanovici Şoşoacă (2025/2196(IMM))

Il Parlamento europeo,

– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Diana Iovanovici Şoşoacă, ricevuta con lettera in data 24 settembre 2025 del ministro della Giustizia rumeno, recante una richiesta della procura presso l'Alta Corte di cassazione e di giustizia della Romania, nel quadro di un procedimento penale a carico di Diana Iovanovici Şoşoacă, e comunicata in Aula il 9 ottobre 2025,

– avendo ascoltato Diana Iovanovici Şoşoacă il 24 marzo 2026 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019[1],

– visto l'articolo 72, paragrafi 1 e 2, della Costituzione rumena,

1 Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, *Marra/De Gregorio e Clemente*, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, *Gollnisch/Parlamento*, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, *Patriciello*, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, *Gollnisch/Parlamento*, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, *Junqueras Vies*, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione giuridica (A10-0117/2026),

A. considerando che, con lettera in data 24 settembre 2025, il ministro della Giustizia rumeno ha trasmesso una richiesta della procura presso l'Alta Corte di cassazione e di giustizia della Romania di revoca dell'immunità di Diana Iovanovici Şoşoacă, deputata al Parlamento europeo eletta in Romania, nel quadro di un procedimento penale riguardante diversi reati che sarebbero stati commessi in diverse date tra il 10 dicembre 2021 e l'11 febbraio 2025;

B. considerando che, secondo la richiesta, tre persone hanno denunciato che Diana Iovanovici Şoşoacă e altri avrebbero privato della libertà i denuncianti e una quarta persona per circa 20 minuti tra le 15:40 e le 16:00 del 10 dicembre 2021, in un appartamento a Bucarest; che ciò costituisce reato ai sensi dell'articolo 205, paragrafo 1, del codice penale rumeno;

C. considerando che, secondo la richiesta, il 28 febbraio 2024 l'Istituto nazionale "Elie Wiesel" per lo studio dell'Olocausto in Romania, istituito dal governo rumeno, ha notificato alle autorità giudiziarie che il 19 febbraio 2024, sul sito web ufficiale del partito SOS România, sarebbe stato pubblicato un comunicato stampa di tale partito, firmato da Diana Iovanovici Şoşoacă in qualità di presidente del partito stesso, in cui la deputata avrebbe elogiato una persona condannata per crimini di guerra ai sensi della legge rumena n. 312/1945 in materia di azioni giudiziarie e sanzioni penali a carico dei responsabili di aver causato catastrofi di portata nazionale o di crimini di guerra; che ciò costituisce reato ai sensi dell'articolo 5 del decreto d'urgenza del governo n. 31/2002 della Romania;

D. considerando che, secondo la richiesta, il 27 maggio 2024 il Centro rumeno per il monitoraggio e la lotta contro l'antisemitismo ha riferito che il 13 e 14 maggio 2024, mentre si trovava nei locali del parlamento rumeno, Diana Iovanovici Şoşoacă avrebbe rilasciato dichiarazioni pubbliche, anche attraverso il suo account Facebook pubblico, in cui accusava collettivamente gli ebrei di crimini storici contro il popolo rumeno; che ciò costituisce reato ai sensi dell'articolo 3 della legge rumena n. 157/2018 sulle misure per prevenire e combattere l'antisemitismo;

E. considerando che, secondo la richiesta, il 14 maggio 2024 Diana Iovanovici Şoşoacă, mentre si trovava nei locali del parlamento rumeno per partecipare a una seduta congiunta della Camera dei deputati e del Senato rumeni, avrebbe rilasciato dichiarazioni in cui accusava collettivamente gli ebrei di crimini storici contro il popolo rumeno; che ciò costituisce reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,

del decreto d’urgenza del governo n. 31/2002 della Romania;

F. considerando che, secondo la richiesta, il 5 e 6 ottobre 2024 Diana Iovanovici Şoşoacă avrebbe rilasciato diverse dichiarazioni pubbliche online in cui esaltava talune persone e movimenti che, ai sensi del diritto nazionale rumeno, si ritiene abbiano commesso crimini di guerra o vi abbiano preso parte, e accusava collettivamente gli ebrei di crimini storici e religiosi; che ciò costituisce reato ai sensi dell'articolo 5 del decreto d’urgenza del governo n. 31/2002 della Romania;

G. considerando che, secondo la richiesta, il 1º dicembre 2024 Diana Iovanovici Şoşoacă avrebbe pubblicamente esaltato una persona condannata per crimini di guerra ai sensi del diritto nazionale rumeno, attraverso dichiarazioni rese online e atti di promozione pubblica di idee e concetti legionari, razzisti e xenofobi in relazione alla comunità ebraica; che ciò costituisce reato ai sensi dell'articolo 5 del decreto d’urgenza del governo n. 31/2002 della Romania;

H. considerando che, secondo la richiesta, il 15 dicembre 2024 Diana Iovanovici Șoșoacă avrebbe apertamente minacciato di commettere atti di violenza contro due agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni in relazione a una sanzione amministrativa precedentemente inflitta; che ciò costituisce reato ai sensi dell'articolo 257, paragrafi 1 e 4, del codice penale rumeno;

I. considerando che, secondo la richiesta, il 25 febbraio 2025 l'Istituto per l'investigazione dei crimini del comunismo e la commemorazione dell'esilio dei rumeni, un'organizzazione governativa, ha notificato alle autorità giudiziarie che l'11 febbraio 2025 Diana Iovanovici Șoșoacă, in un discorso pronunciato durante la seduta plenaria del Parlamento europeo, avrebbe raccomandato ai suoi colleghi di elaborare strategie di politica estera sul modello di quella di Nicolae Ceaușescu, condannato per genocidio in virtù di una sentenza del 25 dicembre 1989 del Tribunale militare territoriale di Bucarest; che ciò costituisce reato ai sensi dell'articolo 5 del decreto d’urgenza del governo n. 31/2002 della Romania;

J. considerando che Diana Iovanovici Șoșoacă è stata eletta al Parlamento europeo alle elezioni europee del giugno 2024 e che, pertanto, non era deputata al Parlamento europeo all'epoca delle presunte condotte del 10 dicembre 2021, del 19 febbraio 2024 e del 13 e 14 maggio 2024 menzionate nella richiesta; che Diana Iovanovici Șoșoacă era deputata al Parlamento europeo all'epoca delle presunte condotte del 5 e 6 ottobre 2024, del 1° dicembre 2024, del 15 dicembre 2024 e dell'11 febbraio 2025 menzionate nella richiesta; che, ad eccezione delle denunce o dei procedimenti penali nei confronti di Diana Iovanovici Șoșoacă in merito alle presunte condotte del 10 dicembre 2021 e del 19 febbraio 2024, tutti gli altri procedimenti penali sono stati avviati dopo la sua elezione a

deputata al Parlamento europeo;

K. considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea prevede che i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

L. considerando che il presunto reato commesso l'11 febbraio 2025 e concernente una presunta esaltazione di Nicolae Ceaușescu, condannato per crimini di guerra ai sensi del diritto nazionale rumeno, riguarda una dichiarazione da lei resa durante la seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo nel corso di una discussione su una "strategia globale più ampia UE-Medio Oriente"; che tale dichiarazione costituisce pertanto un'opinione o un voto espresso da Diana Iovanovici Șoșoacă nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

M. considerando che tutti gli altri presunti reati e la relativa richiesta di revoca dell'immunità di Diana Iovanovici Șoșoacă non si riferiscono a opinioni o voti da lei espressi nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

N. considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro Stato membro;

O. considerando che l'articolo 72, paragrafi 1 e 2, della Costituzione rumena stabilisce che:

"1. Nessun deputato o senatore può essere ritenuto responsabile dinanzi alla giustizia per i voti o le opinioni politiche espressi nell'esercizio del suo mandato.

2. Deputati e senatori possono essere sottoposti a indagini penali o essere rinviati a giudizio per atti che non sono connessi a voti o ad opinioni politiche espressi nell'esercizio del loro mandato, ma non possono essere perquisiti, detenuti o arrestati senza l’approvazione della Camera di cui sono membri, dopo essere stati debitamente ascoltati. Soltanto la procura presso l'Alta Corte di cassazione e di giustizia può avviare le indagini e procedere al rinvio a giudizio. La giurisdizione spetta all'Alta Corte di cassazione e di giustizia";

P. considerando che l'immunità prevista dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato

parlamentare e che non possono essere disgiunte da esso;

Q. considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;

R. considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha riscontrato prova di *fumus persecutionis*, ossia non si evince che l'intento alla base del procedimento giudiziario in questione sia quello di recare pregiudizio all'attività politica di Diana Iovanovici Șoșoacă in quanto membro del Parlamento europeo e di conseguenza all'indipendenza del Parlamento;

S. considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"[2];

1. decide di revocare l'immunità di Diana Iovanovici Şoşoacă in relazione ai presunti reati di cui alle lettere B, C, D, E, F, G e H;

2. decide di non revocare l'immunità di Diana Iovanovici Şoşoacă in relazione al presunto reato di cui alla lettera I;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Romania e a Diana Iovanovici Şoşoacă.

[2] Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, *Briois/Parlamento*, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.